



Termine di referendum: 6 luglio 2017

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Modifica del 17 marzo 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016¹;

visto il parere del Consiglio federale del 12 ottobre 2016²,

decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994³ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 5

⁵ Gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni (minorenni) sono esclusi dall'effettivo di assicurati determinante.

Art. 16a Sgravio

¹ Gli assicuratori beneficiano di uno sgravio nella compensazione dei rischi per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno un'età compresa tra i 19 e i 25 anni (giovani adulti).

² Lo sgravio corrisponde al 50 per cento della differenza tra i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti gli assicurati adulti e i costi medi delle prestazioni pagate dagli assicuratori per tutti i giovani adulti.

1 FF 2016 6479

2 FF 2016 7149

3 RS 832.10

³ Lo sgravio è finanziato in modo uniforme mediante l'aumento delle tasse di rischio e la riduzione dei contributi compensativi per gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno già compiuto i 26 anni.

⁴ Sono considerati adulti i giovani adulti e gli assicurati che il 31 dicembre dell'anno in questione hanno già compiuto i 26 anni.

Art. 61 cpv. 3

³ Per i minorenni e i giovani adulti l'assicuratore fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati; i premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti.

Art. 65 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per i redditi medi e bassi i Cantoni riducono di almeno l'80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione.

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005 (Riduzione dei premi)

Abrogata

II

Disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 2017

I Cantoni attuano il sistema di riduzione dei premi per i minorenni previsto nell'articolo 65 capoverso ^{1bis} entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2017.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2017

Il presidente: Jürg Stahl
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2017

Il presidente: Ivo Bischofberger
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2017⁴

Termine di referendum: 6 luglio 2017

⁴ FF 2017 2071